

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. DEL

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 28 del 26/02/2021, coadiuvato dai Direttori:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - dott. Giuseppe Cenci | Direttore Amministrativo |
| - dott. Denise Signorelli | Direttore Sanitario |
| - dott. Raffaele Grottola | Direttore dei Servizi Socio-Sanitari |

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

VACCINO AD USO VETERINARIO NON REGISTRATO IN ITALIA DENOMINATO DINDORAL – RECEPIMENTO AUTORIZZAZIONE ALLO STOCCAGGIO DI VACCINO AD USO VETERINARIO E STIPULA ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE UNAITALIA, AZ. AGR. ROSSI CHRISTIAN E SOC. AGR. GOBBI FRATTINI S.R.L. - ANNI 2022/2023.

Note per la trasparenza: Con il presente provvedimento si recepisce l'autorizzazione allo stoccaggio di vaccino ad uso veterinario per gli anni 2022/2023 e si approvano gli schemi degli accordi di collaborazione con alcuni allevamenti autorizzati all'utilizzo dal Ministero della Salute.

Il Direttore di Dipartimento di Prevenzione

riferisce quanto segue,

Premesso che:

- la Regione del Veneto - Area Sanità e Sociale - Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria - Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare ha presentato istanza al Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, con prot. n. 296891 del 4 luglio 2022, come integrata da istanza prot. n. 303193 del 7 luglio 2022 (prot. arrivo 0016700-08/07/2022-DGSAF-MDS-A) e da istanza prot. n. 321377 del 20 luglio 2022 (prot. arrivo 0017770-21/07/2022-DGSAF-MDS-A), per conto dell'Associazione di Categoria UNAITALIA - Via Cesare Balbo, 35 - 00184 Roma, della Società Agricola Gobbi Frattini srl - Loc. Venga - 25015 Rivoltella (BS) e dell'Azienda Agricola Rossi Christian - Via San Giovanni Bosco, 34/A - 35042 Este (PD), tendente ad ottenere il rilascio della preventiva autorizzazione sanitaria per l'introduzione dalla Francia del vaccino ad uso veterinario non registrato in Italia denominato DINDORAL, destinato ad essere utilizzato, previo stoccaggio presso l'Azienda ULSS 9 – SCALIGERA, Ospedale "G. Fracastoro", Deposito Unità Operativa Complessa Farmacia, con sede in Via Pasubio 1 – 37045 Legnago, per la vaccinazione contro l'enterite emorragica, presso gli allevamenti di tacchini, identificati nell'istanza di autorizzazione, ubicati nel territorio della Regione del Veneto, nelle Province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, ed afferenti alla predetta Associazione di Categoria e alle predette Società ed Azienda Agricola;

Preso atto che:

- il Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, in risposta alle istanze di cui sopra, con nota prot. n. 0019640 - 10/08/2022 – DGSAF-MDS-P ha autorizzato, per il biennio 2022/2023, la Regione del Veneto – Area Sanità e Sociale - Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare Veterinaria - Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare, ad introdurre, ai sensi del Reg. UE 2019/6 art. 116 dalla Francia n. 43.868.500 dosi, pari a n. 4.387 confezioni da 10 flaconi da 1000 dosi cadauno, del vaccino ad uso veterinario denominato DINDORAL (principio attivo: adenovirus aviare del gruppo II, ceppo Domermuth, attenuato) destinate agli allevamenti indicati al paragrafo precedente, regolarmente autorizzato in altro Stato membro conformemente alle disposizioni comunitarie, da impiegare, con le modalità previste dalla normativa vigente, esclusivamente per la vaccinazione contro l'enterite emorragica, presso gli allevamenti di tacchini, identificati nell'istanza di autorizzazione di cui al paragrafo precedente e

ubicati nel territorio della Regione del Veneto ed afferenti alla Società Agricola Gobbi Frattini Srl, all'Azienda Agricola Rossi Christian e all'Associazione di Categoria UNAITALIA;

- la nota ministeriale, di cui al paragrafo precedente, prevede che le confezioni del suindicato vaccino dovranno essere stoccate, con le modalità previste dalla normativa vigente, presso l'Azienda ULSS 9 – Scaligera, Ospedale "Mater Salutis", Deposito Unità Operativa Complessa Farmacia, con sede in Via Pasubio, 1 – 37045 Legnago (VR), sotto la diretta responsabilità del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 9 – SCALIGERA, nella persona del Dott. Fabrizio Cestaro, Direttore del Servizio Veterinario Sanità Animale dell'Azienda;

Tenuto conto che:

- per mero errore formale, l'Associazione UNAITALIA ha inizialmente richiesto una quantità di vaccini eccedente le reali necessità per gli anni 2022/2023;
- la stessa Associazione ha successivamente rettificato la quantità richiesta in corso di autorizzazione da parte del Ministero;
- che l'effettiva quantità di vaccini necessari all'Associazione è di 2.862 confezioni da 10 flaconi da 1000 dosi cadauno:
- di conseguenza, la quantità effettiva di dosi da importare dalla Francia risulta essere complessivamente di n. 3.348 confezioni da 10 flaconi da 1000 dosi cadauno, anziché di n. 4.387 confezioni, come autorizzato dal Ministero della Salute.

Ravvisato che l'attività di farmacovigilanza rientra fra i compiti istituzionali dei Servizi Veterinari dell'Azienda Ulss 9 Scaligera e considerato che l'Associazione UNAITALIA, la Società Agricola Gobbi Frattini srl e l'Azienda Agricola Rossi Christian si impegnano a riconoscere a questa Azienda gli oneri relativi all'aggravio dell'attività amministrativa e logistica di competenza.

Tenuto conto che risulta opportuno stipulare separati accordi di collaborazione tra l'Azienda Ulss 9 Scaligera e l'Associazione UNAITALIA, la Società Agricola Gobbi Frattini srl e l'Azienda Agricola Rossi Christian, per regolamentare le corrette modalità di acquisto, introduzione, stoccaggio, conservazione e distribuzione del suddetto vaccino presso gli allevamenti autorizzati dal Ministero della Salute, con nota prot. n. 0019640 - 10/08/2022 – DGSAF-MDS-P.

Visto il D.Lgs. 6 Aprile 2006 n. 193 "Attuazione della Direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari" che regola l'utilizzo del farmaco veterinario;

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. nn. 55 e 56 del 14/09/1994 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

Tutto ciò premesso, si propone l'adozione del conseguente provvedimento sotto riportato, al fine di garantire un'adeguata copertura immunologica presso gli allevamenti identificati nelle istanze di autorizzazione della Regione Veneto, data la particolare situazione sanitaria territoriale.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazioni aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

- 1) di fare proprio quanto citato in premessa, al fine di adottare il presente provvedimento;
- 2) di prendere atto che il Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, con nota prot. n. 0019640 - 10/08/2022 – DGSAF-MDS-P ha autorizzato la Regione del Veneto – Area Sanità e Sociale - Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare Veterinaria - Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare, ad importare dalla Francia, per gli anni 2022/2023, n. 4.387 confezioni da 10 flaconi da 1000 dosi cadauno del vaccino ad uso veterinario denominato DINDORAL (principio attivo: adenovirus aviare del gruppo II, ceppo Domermuth, attenuato), per la vaccinazione contro l'enterite emorragica, presso gli allevamenti di tacchini ubicati nel territorio della Regione del Veneto ed afferenti alla Società Agricola Gobbi Frattini Srl, alla Azienda Agricola Rossi Christian e all'Associazione di Categoria UNAITALIA;
- 3) di prendere ulteriormente atto che la quantità di dosi di vaccino effettivamente necessarie è pari a 3.348 confezioni da 10 flaconi da 1000 dosi cadauno, anziché 4.387 confezioni, come autorizzato dal Ministero della Salute.
- 4) di approvare gli schemi di accordo di collaborazione che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale, tra l'Azienda ULSS 9 Scaligera e rispettivamente l'Associazione UNAITALIA, la Società Agricola Gobbi Frattini srl e l'Azienda Agricola Rossi Christian, per regolamentare le corrette modalità di acquisto, introduzione, stoccaggio, conservazione e distribuzione del suddetto vaccino presso gli allevamenti autorizzati dal Ministero della Salute, con nota prot. n. 0019640 - 10/08/2022 – DGSAF-MDS-P.
- 5) di delegare il Direttore del Dipartimento di Prevenzione alla stipula degli accordi oggetto del presente provvedimento e di tutti gli atti inerenti e conseguenti, come da Deliberazione n. 4 del 01/03/2021;
- 6) di incaricare, in conformità a quanto indicato nella nota ministeriale di cui al punto 2, il dott. Fabrizio Cestaro, Direttore dell'U.O.C. Servizio Sanità Animale, quale responsabile della gestione del vaccino veterinario, della vigilanza sul corretto utilizzo dello stesso e di quanto altro stabilito dal Ministero della Salute;
- 7) di autorizzare la conservazione delle confezioni del suindicato vaccino, con le modalità previste dalla normativa vigente, presso la Farmacia Ospedaliera della sede di Legnago, Via Pasubio 1, sotto la responsabilità del Dott. Cestaro Fabrizio;
- 8) di incaricare l'U.O.C. Contabilità e Bilancio ad introitare gli importi stabiliti nei rispettivi accordi di collaborazione, di cui al punto 4), a titolo di ristoro degli oneri relativi all'aggravio dell'attività amministrativa sostenuti da questa Azienda;
- 9) di riservarsi di adottare ogni ulteriore provvedimento per un regolare svolgimento delle attività previste dal provvedimento di autorizzazione del Ministero della Salute, di cui al punto 2).

Il Direttore Sanitario
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo
dott. Giuseppe Cenci

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Raffaele Grottola

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pietro Girardi

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO,
CONSERVAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VACCINO CONTRO L'ENTERITE
EMORRAGICA DEL TACCHINO**

TRA

L'AZIENDA ULSS 9 Scaligera di seguito denominata "AULSS 9" con sede e domicilio fiscale in Verona Via Valverde n. 42, c.a.p. 37122 – codice fiscale e partita IVA 02573090236 - in persona del Dr. Fabrizio Cestaro, Direttore del Dipartimento di Prevenzione, giusta delega del Direttore Generale, conferita da ultimo con deliberazione n. 4 del 01/03/2021.

E

La Società Agricola Gobbi Frattini Srl di seguito denominata "Agricola Gobbi Frattini" con sede legale e operativa in Desenzano d/G (BS) Loc. Venga, 12 CAP 25015 partita IVA 02437190982 in persona del legale rappresentante Delfino Gobbi Frattini, nato il 31/03/1964 a Desenzano d/G (BS).

PREMESSO

- che il Ministero della Salute, con propria nota del 10/08/2022, protocollo n. 0019640 DGSAF-MDS-P ha autorizzato la Regione del Veneto – Area Sanità e Sociale - Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare Veterinaria - Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare, con sede in Rio Novo – Dorsoduro, 3493 – 30123 Venezia, ad introdurre, ai sensi del Reg. UE 2019/6 art. 116, dalla Francia n. 43.868.500 (quarantatremilionioctocentosessantottomilacinquecento) dosi, pari a n. 4.387 (quattromilatrecentottantasette) confezioni da 10 (dieci) flaconi da 1000 (mille) dosi cadauno, per gli anni 2022/2023, del vaccino ad uso veterinario denominato DINDORAL (*principio attivo: adenovirus aviare del gruppo II, ceppo Domermuth, attenuato*), regolarmente autorizzato in altro Stato membro conformemente alle disposizioni comunitarie, da impiegare, con le modalità previste dalla normativa vigente, per la vaccinazione contro l'enterite emorragica, presso gli allevamenti di tacchini, identificati nell'istanza di autorizzazione, citata in premessa, ubicati nel territorio della Regione del Veneto ed afferenti alla Società Agricola Gobbi Frattini Srl;
- che le confezioni del suindicato vaccino dovranno essere stoccate, con le modalità previste dalla normativa vigente, presso l'Azienda ULSS 9 – Scaligera, Ospedale "Mater

Salutis”, Farmacia Ospedaliera, con sede in Via Pasubio, 1 – 37045 Legnago (VR), sotto la diretta responsabilità del Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS 9 – SCALIGERA, nella persona del Dott. Cestaro Fabrizio, Direttore del Servizio Veterinario Sanità Animale dell’Azienda medesima.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.

ART. 2

L’Agricola Gobbi Frattini si impegna:

- a sostenere totalmente gli oneri che si riferiscono all’acquisto e all’introduzione, allo stoccaggio ed alla conservazione del suddetto vaccino, nonché di occuparsi della distribuzione dello stesso negli allevamenti, sia per quanto concerne l’organizzazione che per il trasporto;
- a ritirare il vaccino, sotto il controllo dell’AULSS 9, presso l’Azienda ULSS 9 – Scaligera, Ospedale “Mater Salutis”, Deposito Unità Operativa Complessa Farmacia, con sede in Via Pasubio, 1 – 37045 Legnago (VR), anche mediante proprio delegato, ad occuparsi della distribuzione del vaccino sia per quanto concerne l’organizzazione che il trasporto e ad utilizzarlo esclusivamente presso gli allevamenti autorizzati dal Ministero della Salute con nota del 10/08/2022, protocollo n. 0019640 DGSAF-MDS-P;
- alla corretta gestione del vaccino, allo smaltimento delle relative dosi dello stesso eventualmente non utilizzate per gli usi previsti dall’autorizzazione del Ministero della Salute; allo smaltimento dei rifiuti derivati da tale medicinale in conformità alla normativa vigente in materia di rifiuti sanitari;
- a segnalare, attraverso i veterinari aziendali delle filiere associate, ogni sospetta reazione avversa connessa all’impiego del vaccino in oggetto, per permettere la segnalazione da parte dell’AULSS 9 Scaligera al Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari – Ufficio 4 ed al Centro Regionale di Farmacovigilanza della Regione del Veneto;
- a riconoscere all’AULSS 9 Scaligera la cifra di Euro 943,15 € a ristoro degli oneri

relativi all'aggravio dell'attività amministrativa di competenza, pari ad una quantità stimata di circa 19 ore e dei costi di gestione logistica del vaccino, pari ad una quantità stimata di circa 17 ore, presso il Deposito Unità Operativa Complessa Farmacia sita in Legnago, via Pasubio 1 presso l'Ospedale "Mater Salutaris".

ART. 3

Il presente accordo di collaborazione decorre dalla data di sottoscrizione e cesserà di produrre effetti ad avvenuto esaurimento della partita di 4.783.800 dosi di vaccino DINDORAL pari a numero 479 confezioni da 10 flaconi da 1000 dosi cadauno.

ART. 4

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base all'art. 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26/4/1986, n.131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. Tutti gli ulteriori oneri fiscali di qualsiasi genere relativi al presente contratto, incluse le spese per l'imposta di bollo saranno a carico della Società Agricola Gobbi Frattini Srl.

ART. 5

Il presente accordo di collaborazione è regolato dall'ordinamento giuridico italiano. Le Parti convengono sin d'ora che il Foro di Verona sarà competente a dirimere tutte le controversie nascenti dal presente accordo di collaborazione o ad esso relative.

Il presente accordo di collaborazione si compone di 5 articoli.

Verona, li

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Azienda ULSS 9 - Scaligera Dr. Fabrizio Cestaro	Il Legale Rappresentante Società Agricola Gobbi Frattini Srl Sig. Delfino Gobbi Frattini
--	--

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO,
CONSERVAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VACCINO CONTRO L'ENTERITE
EMORRAGICA DEL TACCHINO**

TRA

L'AZIENDA ULSS 9 Scaligera di seguito denominata "AULSS 9" con sede e domicilio fiscale in Verona Via Valverde n. 42, c.a.p. 37122 – codice fiscale e partita IVA 02573090236 - in persona del Dr. Fabrizio Cestaro, Direttore del Dipartimento di Prevenzione, giusta delega del Direttore Generale, conferita da ultimo con deliberazione n. 4 del 01/03/2021.

E

L'AZIENDA AGRICOLA ROSSI CHRISTIAN di seguito denominata "Az. Agr. Rossi Christian" con sede legale e operativa in Este (PD) Via San Giovanni Bosco n. 34/A - CAP 35042, partita IVA 03825800281, in persona del Legale Rappresentante Dott. Christian Rossi, nato a Cologna Veneta (VR), il 26/06/1978.

PREMESSO

- che il Ministero della Salute, con propria nota del 10/08/2022, protocollo n. 0019640 DGSAF-MDS-P ha autorizzato la Regione del Veneto – Area Sanità e Sociale - Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare Veterinaria - Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare, con sede in Rio Novo – Dorsoduro, 3493 – 30123 Venezia, ad introdurre, ai sensi del Reg. UE 2019/6 art. 116, dalla Francia n. 43.868.500 (quarantatremilionioctocentosessantottomilacinquecento) dosi, pari a n. 4.387 (quattromilatrecentottantasette) confezioni da 10 (dieci) flaconi da 1000 (mille) dosi cadauno, per gli anni 2022/2023, del vaccino ad uso veterinario denominato DINDORAL (*principio attivo: adenovirus aviare del gruppo II, ceppo Domermuth, attenuato*), regolarmente autorizzato in altro Stato membro conformemente alle disposizioni comunitarie, da impiegare, con le modalità previste dalla normativa vigente, per la vaccinazione contro l'enterite emorragica, presso gli allevamenti di tacchini, identificati nell'istanza di autorizzazione, citata in premessa, ubicati nel territorio della Regione del Veneto, ed afferenti all' Az. Agr. Rossi Christian;
- che le confezioni del suindicato vaccino dovranno essere stoccate, con le modalità previste dalla normativa vigente, presso l'Azienda ULSS 9 – Scaligera, Ospedale "Mater Salutis", Deposito Unità Operativa Complessa Farmacia, con sede in Via Pasubio, 1 –

37045 Legnago (VR), sotto la diretta responsabilità del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 9 – Scaligera, nella persona del Dott. Cestaro Fabrizio, Direttore del Servizio Veterinario Sanità Animale dell'Azienda medesima.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.

ART. 2

L'Az. Agr. Rossi Christian si impegna:

- a sostenere totalmente gli oneri che si riferiscono all'acquisto e all'introduzione, allo stoccaggio ed alla conservazione del suddetto vaccino, nonché di occuparsi della distribuzione dello stesso negli allevamenti, sia per quanto concerne l'organizzazione che per il trasporto;
- a ritirare il vaccino, sotto il controllo dell'AULSS 9, presso l'Azienda ULSS 9 – Scaligera, Ospedale "Mater Salutis", Deposito Unità Operativa Complessa Farmacia, con sede in Via Pasubio, 1 – 37045 Legnago (VR), anche mediante proprio delegato, ad occuparsi della distribuzione del vaccino sia per quanto concerne l'organizzazione che il trasporto e ad utilizzarlo esclusivamente presso gli allevamenti autorizzati dal Ministero della Salute con nota del 10/08/2022, protocollo n. 0019640 DGSAF-MDS-P;
- alla corretta gestione del vaccino, allo smaltimento delle relative dosi dello stesso eventualmente non utilizzate per gli usi previsti dall'autorizzazione del Ministero della Salute; allo smaltimento dei rifiuti derivati da tale medicinale in conformità alla normativa vigente in materia di rifiuti sanitari;
- a segnalare, attraverso i veterinari aziendali delle filiere associate, ogni sospetta reazione avversa connessa all'impiego del vaccino in oggetto, per permettere la segnalazione da parte dell'AULSS 9 Scaligera al Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari – Ufficio 4 ed al Centro Regionale di Farmacovigilanza della Regione del Veneto;
- a riconoscere all'AULSS 9 Scaligera la somma di Euro 144,72 € a ristoro degli oneri relativi all'aggravio dell'attività amministrativa di competenza, pari ad una quantità stimata di circa 3 ore e dei costi di gestione logistica del vaccino, pari ad una quantità stimata di

circa 3 ore, presso il Deposito Unità Operativa Complessa Farmacia dell'Ospedale "Mater Salutis", sita in Legnago via Pasubio 1.

ART. 3

Il presente accordo di collaborazione decorre dalla data di sottoscrizione e cesserà di produrre effetti ad avvenuto esaurimento della partita di 66.000 dosi di vaccino DINDORAL pari a numero 7 confezioni da 10 flaconi da 1000 dosi cadauno.

ART. 4

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base all'art. 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26/4/1986, n.131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. Tutti gli ulteriori oneri fiscali di qualsiasi genere relativi al presente contratto, incluse le spese per l'imposta di bollo saranno a carico dell'Azienda Agricola Rossi Christian.

ART. 5

Il presente accordo di collaborazione è regolato dall'ordinamento giuridico italiano. Le parti convengono sin d'ora che il Foro di Verona sarà competente a dirimere tutte le controversie nascenti dal presente accordo di collaborazione o ad esso relative.

Il presente accordo di collaborazione si compone di 5 articoli.

Verona, li

Letto, confermato e sottoscritto

<p>Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Azienda ULSS 9 - Scaligera Dr. Fabrizio Cestaro</p>	<p>Il Legale Rappresentante Azienda Agricola Rossi Christian Dott. Christian Rossi</p>
---	--

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO,
CONSERVAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VACCINO CONTRO L'ENTERITE
EMORRAGICA DEL TACCHINO**

TRA

L'AZIENDA ULSS 9 Scaligera di seguito denominata "AULSS 9" con sede e domicilio fiscale in Verona Via Valverde n. 42, c.a.p. 37122 – codice fiscale e partita IVA 02573090236 - in persona del Dr. Fabrizio Cestaro, Direttore del Dipartimento di Prevenzione, giusta delega del Direttore Generale, conferita da ultimo con deliberazione n. 4 del 01/03/2021.

E

L'Associazione di Categoria UNAITALIA - Unione Nazionale delle Filiere Carni e Uova - di seguito denominata "Associazione UNAITALIA" con sede legale e operativa in Roma Via Cesare Balbo n. 35 - CAP 00184, CF 97690210584, in persona del Presidente, Dott. Antonio Forlini, nato a Teramo il 23/11/1960.

PREMESSO

- che il Ministero della Salute, con propria nota del 10/08/2022, protocollo n. 0019640 DGSAF-MDS-P ha autorizzato la Regione del Veneto – Area Sanità e Sociale - Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare Veterinaria - Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare, con sede in Rio Novo – Dorsoduro, 3493 – 30123 Venezia, ad introdurre, ai sensi del Reg. UE 2019/6 art. 116, dalla Francia n. 43.868.500 (quarantatremilionioctocentosessantottomilacinquecento) dosi, pari a n. 4.387 (quattromilatrecentottantasette) confezioni da 10 (dieci) flaconi da 1000 (mille) dosi cadauno, per gli anni 2022/2023, del vaccino ad uso veterinario denominato DINDORAL (*principio attivo: adenovirus aviare del gruppo II, ceppo Domermuth, attenuato*), regolarmente autorizzato in altro Stato membro conformemente alle disposizioni comunitarie, da impiegare, con le modalità previste dalla normativa vigente, per la vaccinazione contro l'enterite emorragica, presso gli allevamenti di tacchini, identificati nell'istanza di autorizzazione, citata in premessa, ubicati nel territorio della Regione del Veneto, ed afferenti all'Associazione di Categoria UNAITALIA - Via Cesare Balbo n. 35 - 00184 Roma;
- che le confezioni del suindicato vaccino dovranno essere stoccate, con le modalità previste dalla normativa vigente, presso l'Azienda ULSS 9 – Scaligera, Ospedale "Mater

Salutis", Deposito Unità Operativa Complessa Farmacia, con sede in Via Pasubio, 1 – 37045 Legnago (VR), sotto la diretta responsabilità del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 9 – Scaligera, nella persona del Dott. Cestaro Fabrizio, Direttore del Servizio Veterinario Sanità Animale dell'Azienda medesima.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.

ART. 2

L'Associazione UNAITALIA si impegna:

- a riconoscere all'AULSS 9 Scaligera la somma di Euro 4.172,73 a ristoro degli oneri relativi all'aggravio dell'attività amministrativa di competenza, pari ad una quantità stimata di circa 84 ore e dei costi di gestione logistica del vaccino, pari ad una quantità stimata di circa 84 ore, presso la Farmacia Ospedaliera sita in Legnago, via Pasubio 1 dell'Ospedale "Mater Salutis".

L'Associazione UNAITALIA ha avuto assicurazioni che le filiere che rappresenta, sotto la loro responsabilità, si occuperanno di:

- sostenere totalmente gli oneri che si riferiscono all'acquisto e all'introduzione, allo stoccaggio ed alla conservazione del suddetto vaccino;
- distribuire il vaccino negli allevamenti, sia per quanto concerne l'organizzazione che per il trasporto;
- ritirare lo stesso, sotto il controllo dell'AULSS 9, presso l'Azienda ULSS 9 – Scaligera, Ospedale "Mater Salutis", Deposito Unità Operativa Complessa Farmacia, con sede in Via Pasubio, 1 – 37045 Legnago (VR), anche mediante proprio delegato, e ad utilizzarlo esclusivamente presso gli allevamenti autorizzati dal Ministero della Salute con nota del 10/08/2022, protocollo n. 0019640 DGSAF-MDS-P;
- gestire correttamente il vaccino, smaltire le relative dosi dello stesso eventualmente non utilizzate per gli usi previsti dall'autorizzazione del Ministero della Salute; smaltire i rifiuti derivati da tale medicinale in conformità alla normativa vigente in materia di rifiuti sanitari;
- segnalare, attraverso i veterinari aziendali delle filiere associate, ogni sospetta

reazione avversa connessa all'impiego del vaccino in oggetto, per permettere la segnalazione da parte dell'AULSS 9 Scaligera al Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari – Ufficio 4 ed al Centro Regionale di Farmacovigilanza della Regione del Veneto;

ART. 3

Il presente accordo di collaborazione decorre dalla data di sottoscrizione e cesserà di produrre effetti ad avvenuto esaurimento della partita di 28.619.000 dosi di vaccino DINDORAL pari a numero 2.862 confezioni da 10 flaconi da 1000 dosi cadauno.

ART. 4

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base all'art. 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26/4/1986, n.131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. Tutti gli ulteriori oneri fiscali di qualsiasi genere relativi al presente contratto, incluse le spese per l'imposta di bollo saranno a carico dell'Associazione UNAITALIA.

ART. 5

Il presente accordo di collaborazione è regolato dall'ordinamento giuridico italiano. Le parti convengono sin d'ora che il Foro di Verona sarà competente a dirimere tutte le controversie nascenti dal presente accordo di collaborazione o ad esso relative.

Il presente accordo di collaborazione si compone di 5 articoli.

Verona, li

Letto, confermato e sottoscritto

<p>Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Azienda ULSS 9 - Scaligera Dr. Fabrizio Cestaro</p>

<p>Il Presidente Associazione UNAITALIA Dott. Antonio FORLINI</p>



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, lì

P. il Direttore
UOC Affari Generali
Sig.ra Romana Boldrin

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:

Dipartimento di Prevenzione

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

UOC Contabilità e bilancio
UOC Farmacia di Legnago